



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2024, proposto da Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia, Associazione WWF Italia ETS, Associazione Lipu, Lega Italiana Protezione degli Uccelli, LNDC Animal Protection - Associazione di Promozione Sociale, Associazione LAV Lega Anti Vivisezione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Bianca Peagno, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Venezia, piazza S. Marco 63, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ente Produttori Selvaggina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Fratta Pasini, Giovanni Vanti, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Fratta Pasini in Verona, P.Tta Chiavica n. 2, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

AB - Agrivenatoria Biodiversitalia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Zocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1. della delibera della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 668 del 10 giugno 2024, pubblicata sul BUR n. 80 del 14 giugno 2024, parte seconda, avente ad oggetto “*Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)*”, e della delibera della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 703 del 18.6.2024, pubblicata sul BUR n. 83 del 18 giugno 2024, avente ad oggetto “*Rettifica della DGR n. 668 del 10/6/2024 avente per oggetto Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)*”;

2. del parere del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, trasmesso con nota n. 0226936 del 21 maggio 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti gli Avvocati Linzola, Peagno, Zocca, Vanti e Brunetti, su delega dell'avv. Bruni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno n. 668, così come rettificata dalla successiva D.G.R. 18 giugno 2024 n. 703, ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024-2025.

Per quanto qui di interesse, nel corso dell'istruttoria la Regione ha acquisito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) del 29 maggio 2024 e il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (C.T.F.VN.), di cui alla nota 21 maggio 2024 n. 0226936 del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito "*Ministero*").

2. Con ricorso notificato il 17 agosto 2024 e depositato il giorno successivo, le Associazioni ambientaliste in epigrafe indicate hanno impugnato le deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 668 e n. 703 del 2024, e il presupposto parere del C.T.F.VN..

Il ricorso, cui accede un'istanza cautelare anche in via monocratica *ex art. 56 cod. proc. amm.*, si affida ai motivi di seguito sintetizzati:

“1) Illegittimità della DGR impugnata perché esecutiva di norme incostituzionali – Questione di illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16 e 18 della legge 157/92 e dell'articolo 16 della l.r. 50/1993 e s.m.i.”

Secondo la parte ricorrente, sarebbe sopravvenuta l'incostituzionalità delle norme statali e regionali che consentono l'esercizio della caccia, per contrasto con l'art. 9, comma 3, secondo periodo, Cost., secondo cui *“La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*, recentemente introdotto ad opera della L. Cost. 11 febbraio 2022 n. 1.

In particolare, la sopravvenuta incostituzionalità riguarderebbe l'art. 1 (*“Fauna selvatica”*), comma 2, della L. 11 febbraio 1992 n. 157 (*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*), secondo cui *“L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole”*, il successivo art. 18 (*“Specie cacciabili e periodi di attività venatoria”*), che elenca le specie cacciabili e disciplina i periodi di attività venatoria affidando alle Regioni la competenza ad adottare i calendari, e la legge regionale veneta sulla caccia (L.R. 9 dicembre 1993 n. 50, *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”*).

Il calendario venatorio impugnato sarebbe dunque illegittimo perché adottato in applicazione di norme di legge incostituzionali;

“II) Violazione dell'articolo 18, comma 1 bis della L.157/92 – Violazione dell'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE – Difetto di motivazione – Violazione del principio di precauzione e dell'articolo 9, comma 3, Costituzione”.

La parte ricorrente deduce l'illegittimità del calendario venatorio nella parte in cui prevede l'apertura della caccia alla specie quaglia alla data del 15 settembre 2024 anziché a quella del 2 ottobre 2024 indicata nel parere di I.S.P.R.A.;

“III) Illegittimità per violazione dell'articolo - Violazione del principio di precauzione – Violazione articolo 9, comma 3, Costituzione -Difetto di motivazione”.

La parte ricorrente deduce l'illegittimità del calendario venatorio nella parte in cui, in contrasto con il parere di I.S.P.R.A., consente la caccia alla tortora, ancorché solo

per due giornate, l'1 e il 2 settembre 2024;

“IV) Illegittimità per difetto di motivazione - Violazione del principio di precauzione – Violazione dell’articolo 9, Comma 3, Costituzione”.

La parte ricorrente deduce l’illegittimità del calendario venatorio nella parte in cui prevede due giornate aggiuntive settimanali di caccia da appostamento alle specie migratorie nei mesi di ottobre e novembre, senza recepire le prescrizioni prospettate nel parere di I.S.P.R.A.;

“V) Violazione dell’articolo 18, comma 1 bis della legge 157/92, dell’articolo 7. 4 della Direttiva 2009/147/CE – Violazione dell’articolo 9, comma 3, Costituzione – Violazione del principio di precauzione – Difetto di motivazione”.

La parte ricorrente deduce l’illegittimità del calendario venatorio nella parte in cui, discostandosi dal parere di I.S.P.R.A., prevede l’apertura della caccia al 15 settembre 2024 anziché al 2 ottobre 2024 nei confronti delle seguenti specie: starna, fagiano, porciglione, allodola, quaglia e colombaccio, germano reale, canapiglia, fischione, codone, mestolone, alzavola, marzaiola, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, moriglione, moretta, frullino, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena, merlo, lepre, coniglio selvatico e volpe;

“VI) Difetto di motivazione – Violazione dell’articolo 9, comma 3, Costituzione”.

La parte ricorrente deduce l’illegittimità, punto 12, lett. d), dell’Allegato C al calendario venatorio secondo cui *“d) gli interventi di foraggiamento dell’avifauna acquatica nelle aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale ed in particolare da quanto previsto dai criteri e norme di gestione degli istituti privati, approvati con specifico provvedimento di Giunta regionale, nonché dai disciplinari di concessione”.*

Sostiene che la Regione si sarebbe immotivatamente discostata dal parere di I.S.P.R.A. secondo cui il foraggiamento *“dovrebbe essere effettuato solamente all'interno delle aree dove la caccia non è consentita e in concomitanza di*

condizioni climatiche particolarmente avverse, come previsto dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale”;

“VII) Illegittimità per violazione del principio di precauzione, Violazione dell’articolo 9, comma 3, Costituzione – difetto di motivazione di istruttoria”.

La parte ricorrente deduce l’illegittimità del calendario venatorio nella parte in cui disciplina i carnieri previsti per gli uccelli acquatici e per i turdidi in termini difformi rispetto al parere di I.S.P.R.A..

Sostiene che la Regione avrebbe illegittimamente previsto carnieri elevati per undici specie con stato di conservazione sfavorevole (che tuttavia non sono elencate nel ricorso) e che l’avrebbe fatto senza prendere a riferimento gli abbattimenti dell’ultimo quinquennio;

“VIII) Violazione dell’articolo 7. 4 della Direttiva 2009/147/CE e dell’articolo 18, comma 1 bis, lett. b) della Legge 157/92 – violazione del principio di precauzione e dell’articolo 9, comma 3, Costituzione”

La parte ricorrente deduce l’illegittimità del calendario venatorio nella parte in cui, discostandosi dal parere di I.S.P.R.A., fissa la chiusura della stagione venatoria al 30 gennaio 2025 anziché al 20 gennaio 2025 per le specie: canapiglia, folaga, alzavola, fischione, codone, frullino, porciglione, beccaccino, mestolone, marzaiola, gallinella d’acqua, germano reale e moriglione;

“IX) Violazione dell’articolo 7 della direttiva uccelli, dell’articolo 18, comma 1 bis della legge 157/92 – violazione del principio di precauzione e difetto di motivazione”.

La parte ricorrente deduce l’illegittimità del calendario venatorio nella parte in cui, discostandosi dal parere di I.S.P.R.A., fissa la chiusura della stagione venatoria al 20 gennaio 2025 anziché al 9 gennaio 2025 per le specie: tordo sassello, tordo bottaccio, cesena e beccaccia;

“X) Illegittimità per violazione dell’articolo 3 della legge 241/90 – Difetto di istruttoria – Violazione del principio di precauzione – Violazione dell’articolo 9,

Comma 3, Costituzione – Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere”.

La parte ricorrente sostiene che il parere espresso dal C.T.F.V.N. avrebbe valenza solo politico-amministrativa e non scientifica.

Di conseguenza, a differenza del parere reso da I.S.P.R.A., non sarebbe idoneo a sostenere le scelte assunte con i calendari venatori.

La parte ricorrente sostiene che il C.T.F.V.N. avrebbe espresso il proprio parere sulla proposta di calendario del Veneto senza considerare il principio di precauzione né quello di sostenibilità dell’attività venatoria.

Lamenta che il C.T.F.V.N. non solo non avrebbe motivato il proprio parere, ma avrebbe suggerito alla Regione di puntualizzare le ragioni sottese a talune delle scelte effettuate.

Sostiene che il C.T.F.V.N. avrebbe dovuto limitarsi a esprimere il proprio parere sulla proposta di calendario venatorio, senza richiedere approfondimenti istruttori alla Regione.

3. Il Tribunale, con decreto presidenziale n. 319/2024 pubblicato il 20 agosto 2024 nelle more dello svolgimento della camera di consiglio del 19 settembre 2024, ha sospeso l’efficacia del calendario venatorio nella parte in cui prevedeva il prelievo della specie tortora, oggetto della censura di cui al terzo motivo di ricorso.

4. Si sono costituiti in giudizio resistendo al ricorso la Regione e il Ministero, il quale ultimo ha concentrato le proprie difese nei confronti del primo e del decimo motivo di ricorso.

Sono intervenuti *ad opponendum* la Federazione italiana della caccia e Federcaccia Veneto (di seguito “*Federcaccia*”), l’Ente produttori selvaggina, l’associazione di categoria AB - Agrivenatoria Biodiversitalia e l’Associazione nazionale libera caccia.

Federcaccia, oltre a contestare puntualmente i motivi di ricorso (così come ha fatto anche l’Ente produttori selvaggina), ha eccepito che il ricorso sarebbe inammissibile

perché: sarebbe volto a sindacare il merito dell'azione amministrativa; non dimostrerebbe che le scelte operate dalla Regione sarebbero totalmente immotivate, manifestamente illogiche e non plausibili; le censure in esso contenute si limiterebbero a richiamare il contenuto del parere dell'I.S.P.R.A..

L'associazione di categoria AB - Agrivenatoria Biodiversitalia ha concentrato il proprio intervento per contrastare il primo motivo di ricorso.

L'Associazione nazionale libera caccia ha preso posizione sull'apertura della caccia al 15 settembre, sulle giornate aggiuntive e sul parere del C.T.F.V.N..

5. Il Tribunale, con l'ordinanza cautelare n. 391/2024 assunta all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2024, ha disposto che la Regione si rideterminasse in ordine alla previsione di limiti giornalieri e stagionali, per ciascun cacciatore, in relazione alle specie mestolone, marzaiola e tordo sassello e ha sospeso l'efficacia del calendario venatorio nelle parti in cui: prevedeva per talune specie l'apertura della caccia al 15 settembre; nel territorio delle province di Treviso e Verona consentiva la caccia da appostamento a tordo sassello, tordo bottaccio e cesena per due giornate aggiuntive anziché per una sola giornata aggiuntiva nei mesi di ottobre e novembre 2024; nel territorio della provincia di Vicenza, consentiva la caccia da appostamento a tordo sassello, tordo bottaccio e cesena per più di tre giorni a settimana nei mesi di ottobre e novembre 2024; in tutto il territorio regionale, consente la caccia da appostamento all'allodola per più di tre giorni a settimana nei mesi di ottobre e novembre 2024.

6. In vista dell'udienza pubblica fissata al 14 novembre 2024 ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L. 11 febbraio 1992 n. 157, le parti si sono scambiate memorie e repliche.

In particolare le Associazioni ricorrenti hanno dichiarato di mantenere l'interesse alla decisione del primo, del quarto, del sesto, del settimo, dell'ottavo e del decimo motivo di ricorso.

Specularmente, la Regione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse in

relazione ai motivi secondo, terzo, quinto motivo di ricorso e, parzialmente, in relazione al settimo motivo, atteso che la Giunta Regionale, con deliberazione 26 settembre 2024 n. 1120 (“*Rideterminazione del calendario venatorio regionale relativo alla stagione venatoria 2024/2025 approvato con DGR n. 668 del 10.06.2024 e ss.mm.ii.*”) ha rideterminato i limiti giornalieri e stagionali di carniere per le specie Mestolone, Marzaiola e Tordo sassello.

È stata eccepita l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei motivi secondo, terzo, quinto anche da parte dell'Ente produttori selvaggina e da parte di Federcaccia, che ha esteso l'eccezione anche al settimo motivo.

7. All'udienza pubblica del 14 novembre 2024 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione, come da separato verbale.

8. In via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso opposte da Federcaccia.

Sotto un primo profilo, rispetto all'eccezione secondo cui il ricorso sarebbe volto a sindacare il merito dell'azione amministrativa, osserva il Collegio che il calendario venatorio è espressione di discrezionalità tecnica, la quale è sindacabile davanti al Giudice Amministrativo, ancorché nei noti limiti della manifesta irrazionalità, della irragionevolezza e del palese travisamento dei fatti (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 19 luglio 2024, n. 949).

Sotto un secondo profilo, attiene alla fondatezza nel merito del ricorso e non alla sua ammissibilità l'eccezione secondo cui la parte ricorrente non avrebbe dimostrato che la Regione avrebbe fondato il calendario venatorio sulla base di presupposti sulla base di argomentazioni immotivate, manifestamente illogiche e non plausibili.

Sotto un terzo profilo, rileva il Collegio che il ricorso, pur contenendo ampi stralci del parere di I.S.P.R.A., è sostanzialmente volto a censurare il difetto di istruttoria e di motivazione del calendario venatorio nelle parti in cui la Regione non ha condiviso il predetto parere.

9. Sempre in via preliminare, in accordo con quanto prospettato dalle parti, va

dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del secondo, del terzo e del quinto motivo di ricorso.

In particolare, rispetto a ciascuno di tali motivi, il decorso del tempo - e con esso l'irreversibile consolidamento di una nuova situazione di fatto e di diritto naturalmente sopravvenuta rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso - ha fatto venir meno l'utilità della pronuncia da parte del giudice circa la dedotta illegittimità del calendario venatorio nella parte cui consentiva la caccia alla tortora l'1 e il 2 settembre 2024 (terzo motivo) e nella parte in cui prevedeva al 15 settembre 2024 l'apertura della caccia per talune specie (secondo e quinto motivo).

10. Tanto statuito, è ora possibile passare all'esame nel merito dei motivi per i quali sussiste ancora l'interesse alla decisione.

11.1. Come anticipato, con il primo motivo di censura le associazioni ricorrenti sostengono che sia sopravvenuta l'incostituzionalità delle norme che consentono l'attività venatoria in conseguenza dell'introduzione nella Costituzione dell'art. 9, comma 3, Cost., secondo cui “[La Repubblica] *Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.*”

Da che ne deriverebbe l'illegittimità del calendario venatorio impugnato, perché adottato in applicazione di norme dichiaratamente incostituzionali.

La censura non è passibile di positivo apprezzamento, ritenendo il Collegio manifestamente infondata la questione di costituzionalità sulla quale si regge la doglianza.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

11.2. In considerazione del tenore letterale dell'art. 9, comma 3, secondo periodo, Cost., il Collegio condivide la tesi già formatasi in seno alla giurisprudenza amministrativa secondo cui tale disposizione ha natura programmatica e non immediatamente precettiva di imposizione di vincoli immediatamente cogenti.

Infatti la norma si limita a prevedere una riserva di legge ordinaria sulle modalità di

tutela degli animali da concretamente individuarsi sulla base delle scelte del legislatore statale (T.R.G.A. Trento, 30 settembre 2024, n. 144 e T.A.R. Milano, sez. II. 7 ottobre 2024, n. 2583).

Ritiene quindi il Collegio che l'art. 9, comma 3, secondo periodo, Cost. non abbia introdotto un divieto assoluto di esercizio dell'attività venatoria, né di qualsivoglia altra attività che presuppone la soppressione degli animali, tra cui l'industria alimentare, quella conciaria e delle pelli, etc...

Se questa fosse stata l'intenzione del legislatore costituzionale ve ne sarebbe traccia nei lavori preparatori della L. Cost. n. 1 del 2022, ma così non è.

11.3. Piuttosto, ritiene il Collegio che l'esercizio dell'attività venatoria sia compatibile con la Costituzione, tenuto conto della circostanza evidenziata da Federcaccia secondo cui l'attività dei cacciatori deve essere considerata nel suo complesso e per l'intero arco temporale di tutte le stagioni, anche di quelle in cui l'attività venatoria è interdetta a tutela della conservazione del patrimonio faunistico. Va anche tenuto conto che l'esercizio dell'attività venatoria rappresenta una parte della tradizione sociale e culturale italiana.

Da questi punti di vista l'attività venatoria, complessivamente intesa, va considerata come un modo attraverso il quale si esplica la personalità di chi la pratica (spesso anche nell'ambito di compagini associative), e che come tale assume rilevanza sotto i profili di cui all'art. 2 Cost..

Intesa quale attività sportivo-motoria, la caccia sembra potere dirsi considerata dall'art. 33, ultimo comma, Cost., recentemente introdotto dalla L. Cost. 26 settembre 2023 n. 1, secondo cui *“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”*.

Sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della biodiversità e degli ecosistemi cui si riferisce l'art. 9, comma 3, primo periodo, va considerato che all'esercizio dell'attività venatoria sono connesse esternalità positive, derivanti anche da iniziative di cui sono parte le associazioni di categoria, tra cui la manutenzione di

sentieri, la pulizia di boschi e radure, il contrasto al bracconaggio, l'affiancamento agli Enti preposti nel monitoraggio delle specie selvatiche e nel controllo e nel contenimento delle specie alloctone, invasive, dannose e pericolose.

Rispetto alla caccia praticata nelle aziende faunistico venatorie, oltre agli aspetti del ripopolamento delle specie – anch'essi rilevanti dal punto di vista dell'art. 9, comma 3, Cost., assume rilievo la libertà di iniziativa economica considerata dall'art. 41 Cost..

Sotto il profilo del diritto europeo, qui da considerarsi alla stregua di parametro di costituzionalità del diritto nazionale in considerazione di quanto dispone l'art. 117, comma 1, Cost., assume rilievo l'art. 13 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE), secondo cui *“Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”*.

Da questo punto di vista, la tutela degli animali non può prescindere dal rispetto delle consuetudini e delle tradizioni culturali nazionali, tra le quali, come detto, va ricompresa la caccia.

11.4. Ritiene inoltre il Collegio che l'interesse alla tutela animale, considerato dall'art. 9, comma 3, Cost., debba essere necessariamente bilanciato con i diritti personali e di libertà economica di cui sono titolari i cittadini e le persone umane (T.R.G.A. Trento, 30 settembre 2024, n. 144).

Al riguardo, va tenuto presente che nel nostro ordinamento i valori fondamentali sono in rapporto di reciproca integrazione e vanno bilanciati tra loro (cfr. Corte Costituzionale, 28 novembre 2012, n. 264), in modo da evitare che nell'ordinamento

emergano “diritti tiranni” tali da prevalere su altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette (cfr. T.A.R. Milano, sez. II, 7 ottobre 2024, n. 2583).

12.1. Così disattese le doglianze proposte con il primo motivo di ricorso, è ora possibile passare a scrutinare il quarto mezzo di censura, tramite il quale è stata dedotta l’illegittimità del calendario venatorio nella parte in cui prevede due giornate aggiuntive settimanali di caccia da appostamento alle specie migratorie nei mesi di ottobre e novembre, senza recepire le prescrizioni prospettate nel parere di I.S.P.R.A..

Ritiene al riguardo il Collegio di dovere confermare l’indirizzo assunto in sede cautelare e riconoscere la fondatezza della censura nei termini seguenti.

12.2. In via generale, come premessa, si ritiene opportuno ribadire quanto già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 1990/2023, pronunciata a definizione dell’impugnazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2023-2024: *“il calendario venatorio deve essere adottato sentito l’I.S.P.R.A. (cit. art. 18, comma 4°, della L. n.157/1992 e l’art. 16, commi 1° e 2° lett. ‘a’, della L.R. n. 50/1993), il quale esprime un parere obbligatorio ma non vincolante, dal quale l’Amministrazione regionale può discostarsi purché fornisca congrua e adeguata motivazione delle scelte difformi operate (il principio è pacifico in giurisprudenza, e con specifico riferimento ai precedenti di questo Tribunale si vedano da ultimo le sentt. n. 97/2023 e n. 155/2022, che richiamano la pronuncia del C.d.S. n. 3852/2018).*

In particolare, la valutazione tecnica formulata dall’I.S.P.R.A. può essere superata in presenza di dati univoci, specifici e aggiornati che la smentiscano, e al contrario laddove la Regione non disponga di dati con simili caratteristiche deve ritenersi prevalente il giudizio dell’organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza appositamente istituito con legge per censire la fauna selvatica e studiarne lo stato e l’evoluzione (art. 7 della legge n. 157 del1992).

Il Consiglio di Stato ha infatti precisato, quanto al valore del parere dell'I.S.P.R.A. in materia venatoria, che un discostamento da parte della Regione è possibile solo “per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili”, e quindi quando vi siano “elementi istruttori di segno contrario contraddistinti da base scientifica di eguale livello” (vd. C.d.S. n. 3852/2018; ordinanza n. 5027/2022), che dimostrano l'inadeguatezza delle statuizioni dell'I.S.P.R.A. rispetto al caso concreto.

Infine, occorre ricordare che in mancanza di certezza scientifica l'attività di programmazione, regolazione e quella più strettamente amministrativa, devono ispirarsi al principio di precauzione, il quale può giustificare l'adozione di misure di protezione -in questo caso dell'ambiente e degli ecosistemi- anche laddove permangano incertezze scientifiche sull'esistenza o la portata dei rischi (in questi termini, si vd. la sent. della C.G.U.E. del 09.06.2016, resa nelle cause riunite C-78/16 e C-79/16).”

12.3. Fatta questa premessa, ritiene il Collegio che, alla luce del parere di I.S.P.R.A. trsguardato alla luce del principio di precauzione, le conclusioni della pur approfondita istruttoria svolta dalla Regione non siano del tutto coerenti con la decisione di estendere le due giornate aggiuntive di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre e novembre a tutto il territorio regionale, con particolare riferimento ai turdidi e alla specie allodola.

12.4. In particolare, ritiene il Collegio che i dati sulla pressione venatoria nei confronti dei turdidi riferita ai territori provinciali di Verona, Treviso e, soprattutto, Vicenza, consigliavano di meditare più approfonditamente la scelta di prevedere, anche per quei territori e nei confronti di tali specie, le due giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre, alla stessa stregua di quanto stabilito per tutto il resto del territorio regionale, nel quale si riscontra una minore pressione venatoria

specifica.

Da questo punto di vista, l'argomentazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui *“una regolamentazione differenziata tra province confinanti della medesima regione, come suggerito da I.S.P.R.A., non abbia quindi alcun fondamento scientifico, anche tenuto conto del trascurabile impatto complessivo della concessione delle due giornate”*, non sembra essa stessa sostenersi su basi scientifiche, anche in considerazione del fatto che nel settore di riferimento, in materia di giornate aggiuntive di caccia alle specie migratorie, risulta comunemente impiegata detta regolamentazione differenziata tra province confinanti della stessa regione, come ad esempio avviene in Lombardia (cfr. T.A.R. Milano, sez. II, 7 ottobre 2024, n. 2583).

Sotto connesso aspetto, si osserva che la motivazione del provvedimento impugnato non reca traccia degli argomenti valorizzati solo nella memoria ex art. 73 cod. proc. amm. della Regione (che come tali costituiscono una non ammissibile integrazione della motivazione) circa il documentato decremento del numero di cacciatori e della riduzione degli appostamenti fissi, e del dichiaratamente repentino mutamento di indirizzo da parte di I.S.P.R.A. che, per stagioni precedute da maggiori prelievi aveva comunque condiviso la previsione di giornate integrative di caccia

12.5. Rispetto alla previsione delle due giornate aggiuntive di caccia all'allodola, così accumulata a tutte le altre specie, la motivazione che si limita esclusivamente a fare leva sul limite di carniere stagionale per cacciatore non pare ad avviso del Collegio di per sé sola sufficiente e idonea, nell'ottica del principio di precauzione, a superare le argomentazioni sfavorevoli di I.S.P.R.A., che si fondano sull'esigenza di non intensificare il prelievo su questa specie caratterizzata da un *trend* negativo, anche a livello locale, e di limitare il disturbo nelle aree più vocate per la specie.

Sotto il profilo del difetto istruttorio e motivazionale, rileva in particolare il Collegio che il provvedimento impugnato non contiene una stima delle allodole prelevate nelle stagioni immediatamente precedenti che potrebbe essere utile per

valutare la pressione venatoria sulla specie e, sulla base dei dati così ricavati, per valutare la sostenibilità dell'introduzione di giornate aggiuntive di caccia.

13. Deve invece disatteso il settimo motivo di ricorso, a mezzo del quale la parte ricorrente si duole della pratica del foraggiamento nelle aziende faunistico-venatorie alla quale si riferisce punto 12, lett. d), dell'Allegato C del calendario.

Osserva al riguardo il Collegio che il punto da ultimo menzionato si limita a rinviare all'applicazione degli *“indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale”*, dello *“specifico provvedimento di Giunta regionale”* di approvazione dei *“criteri e norme di gestione degli istituti privati”*, e all'applicazione dei *“criteri e norme di gestione degli istituti privati”*.

Da questo punto di vista, viene in rilievo una disposizione senza valenza precettiva in quanto meramente descrittiva della disciplina di settore, che peraltro non risulta impugnata.

Il motivo è quindi inammissibile.

14.1. Passando al settimo motivo, sotto un primo profilo vi si deduce l'illegittimità del calendario venatorio regionale nella parte in cui, discostandosi dal parere di I.S.P.R.A., non prevede un limite di carniere stagionale per cacciatore e per specie rispetto al mestolone, alla marzaiola e al tordo sassello.

Su questa specifica censura è sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione, atteso che la Regione, ottemperando all'ordinanza cautelare n. 391/2024, si è rideterminata avendo previsto, con la deliberazione della Giunta 26 settembre 2024 n. 1120, limiti di carniere per le tre specie da ultimo nominate.

14.2. Sotto un secondo profilo, nel motivo si deduce che la Regione avrebbe illegittimamente previsto carniere elevati per undici specie con stato di conservazione sfavorevole e che l'avrebbe fatto senza prendere a riferimento gli abbattimenti dell'ultimo quinquennio.

Questa censura è inammissibile, atteso che non indica (nemmeno *per relationem* alla documentazione prodotta) quali sarebbero le undici specie interessate, né indica

quale sarebbe il parametro normativo di riferimento che vincolerebbe a considerare gli abbattimenti dell'ultimo quinquennio, né indica le ragioni per le quali i limiti di carnieri previsti dalla Regione sarebbero troppo elevati.

15.1. Con l'ottavo motivo di ricorso si deduce l'illegittimità della chiusura della stagione venatoria al 30 gennaio 2025 anziché al 20 gennaio 2025 per le specie: canapiglia, folaga, alzavola, fischione, codone, frullino, porciglione, beccaccino, mestolone, marzaiola, gallinella d'acqua, germano reale e moriglione.

Le associazioni ricorrenti lamentano che la Regione si sarebbe immotivatamente discostata dal parere di I.S.P.R.A. secondo cui il termine della stagione venatoria per tutti gli uccelli acquatici non dovrebbe cadere oltre la data del 20 gennaio 2025, in considerazione dell'inizio della migrazione prenuziale.

15.2.1. Lo scrutinio del motivo va preceduto da alcune premesse.

In materia, assume rilievo l'art. 7.4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (*"Direttiva uccelli"*), secondo cui *"4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia."*

La Direttiva 2009/147/CE ha abrogato e sostituito la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, recepita a livello nazionale dalla legge n. 157 del 1992, che il legislatore nel corso del tempo ha adeguato alla normativa europea sopravvenuta.

In particolare, per quanto qui di interesse, l'art. 18, comma 1-*bis*, della legge n. 157 del 1992 vieta l'esercizio venatorio, per ogni singola specie: *“a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.”*

15.2.2. Dall'anno 2001, la Commissione Europea, assistita ai sensi dell'art. 16 della Direttiva uccelli dal Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (comitato ORNIS), ha raccolto in un documento denominato *key concepts document* (in prosieguo anche “*KCD*”) tutte le migliori informazioni disponibili sul periodo di migrazione pre-nuziale e di riproduzione delle specie cacciabili.

Il Tribunale dell'Unione Europea ha precisato che *“il documento sui Key Concepts riporta i periodi di riproduzione e migrazione pre-nuziale delle specie migratorie”*, che *“tali dati sono informazioni tecniche, formulate in modo generale e astratto, relative al comportamento di tali specie”* e che *“I dati summenzionati sono destinati a costituire la base della normativa nazionale per i periodi di caccia delle specie di uccelli migratori, tra le quali rientrano le specie di uccelli di cui trattasi”* (Trib. UE, ord. 26 ottobre 2017 in causa T-570/15, Federcaccia della Regione Liguria c/ Commissione Europea, paragrafi 61 e 62).

L'ultimo aggiornamento del KCD si è svolto nel periodo 2018-2021.

Il KCD viene elaborato su base nazionale, con la conseguenza che si rinvengono discrepanze tra i periodi di inizio migrazione fornite da Paesi ad analoghe latitudini. Ad esempio, la Francia ha individuato, come data di inizio della migrazione pre-nuziale, il momento in cui gli spostamenti migratori interessano una frazione consistente delle popolazioni presenti nel Paese, mentre la metodologia seguita dall'Italia, invece, ha portato ad individuare i movimenti migratori più precoci

presenti sul territorio (cfr. le *“Considerazioni sul processo di aggiornamento del Key Concepts Document (KCD) e sulle date di chiusura della stagione venatoria per gli uccelli con particolare riferimento alle specie migratrici”* di cui all’Allegato al parere reso da I.S.P.R.A. alla proposta del calendario venatorio veneto).

15.2.3. La Commissione Europea ha altresì prodotto e aggiornato la *“Guida Interpretativa sulla Direttiva Uccelli”*, contenente indirizzi interpretativi riguardanti il KCD per orientare gli Stati membri in sede di predisposizione dei calendari venatori.

In particolare, risultano qui di particolare interesse le previsioni di cui ai paragrafi della predetta Guida di seguito indicati:

- paragrafo 2.7.2, secondo cui *“nello studio sui “Concetti fondamentali” i dati relativi al periodo di riproduzione e migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è, quindi, di dieci giorni. Pertanto la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade l’incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale”*;

- paragrafo 2.7.3, secondo cui *“poiché l’analisi delle sovrapposizioni è effettuata a livello nazionale, potrebbero verificarsi situazioni in cui la caccia in determinate regioni degli Stati membri di maggiori dimensioni rispetta effettivamente i requisiti stabiliti all’articolo 7, paragrafo 4 in quanto il periodo della nidificazione termina o la migrazione di ritorno inizia più tardi rispetto a quanto avviene nel resto del paese”*;

- paragrafo 2.7.9, secondo cui. *“nell’interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e di chiusura della caccia a norma dell’art. 7, paragrafo 4, della Direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo*

ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. par. 2.7.2)”;

- paragrafo 2.7.10, secondo cui “se si verifica una sovrapposizione nei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno stabiliti a livello nazionale, è possibile dimostrare ricorrendo a dati scientifici e tecnici che non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella Regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi...in assenza di dati regionali, l’analisi delle sovrapposizioni deve basarsi su dati nazionali”.

15.2.4. La previsione dei suddetti margini di flessibilità va letta nel senso di assegnare ai periodi di sovrapposizione cristallizzati nel KCD una valenza statistica di tipo probabilistico avente un carattere prudenziale, suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche di migrazione diverse maturate nelle specifiche Regioni (cfr. T.A.R. Veneto n. 1990/2023 che richiama le sentenze del Consiglio di Stato n. 7182/2019 e n. 3852/2018).

15.2.5. Da questo punto di vista, il parere reso dal CTFNV sulla proposta di calendario venatorio regionale veneto considera l’impiego di dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di *citizen science* da porre a base degli studi scientifici, le cui evidenze consentono alle Regioni di motivatamente discostarsi dai dati nazionali versati nel KCD.

15.2.6. Sotto questo specifico aspetto, ritiene il Collegio che, avuto riguardo alla natura transnazionale del fenomeno migratorio, i dati di altri Paesi ad analoga latitudine e contenuti nel KCD, pur non potendo essere presi a riferimento in alternativa ai dati nazionali eventualmente difforni pure ivi versati, possano essere

comunque valorizzati in sede di approvazione del calendario venatorio per corroborare le risultanze degli studi scientifici che dimostrino l'esistenza di specificità regionali.

15.2.7. Ad avviso del Collegio, le evidenze scientifiche assunte dalle Regioni per discostarsi dai dati del KCD devono fondarsi su elementi e metodologie tali da potere escludere in concreto il rischio che la caccia alle specie migratorie si svolga durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Qualora residui un ragionevole dubbio che gli studi posti alla base della decisione di discostarsi dai dati del KCD abbiano per effetto il verificarsi del rischio sopra menzionato, i dati nazionali contenuti nel KCD prevalgono sui dati regionali, in applicazione del principio di precauzione.

15.3.1. Fatte queste premesse, il motivo è fondato nella parte in cui censura la scelta della Regione di fissare al 31 gennaio 2022 anziché al 20 gennaio 2025 la chiusura della caccia alle specie canapiglia, gallinella d'acqua e germano reale.

15.3.2. Quanto alle specie canapiglia e gallinella d'acqua, la Regione non ha dimostrato che in Veneto la migrazione prenuziale inizia successivamente alla terza decade di gennaio, come risulta dai dati nazionali del KCD, né ha dimostrato che sussistono i presupposti per applicare la decade di sovrapposizione considerata dal paragrafo 2.7.10 della su nominata Guida interpretativa (vale a dire l'assenza in concreto, nel territorio regionale, di una sovrapposizione tra l'inizio della migrazione prenuziale e la prosecuzione dell'attività venatoria).

15.3.2. Quanto al germano reale, va considerato che i dati del KCD associano alla prima decade di gennaio l'inizio della migrazione prenuziale, ma va anche tenuto conto di quanto specificamente indicato ai seguenti paragrafi della Guida interpretativa:

- paragrafo 2.7.12, secondo cui *“Merita di essere menzionata la situazione particolare del germano reale (Anas platyrhynchos), che in alcuni Stati membri ha un periodo combinato prenuziale e di riproduzione prolungato (cfr. anche il*

paragrafo 3.4.33 e la figura 7). In alcuni paesi gran parte della popolazione è costituita da esemplari allevati in cattività, che in quanto tali non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (come confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa C-149/9466). In applicazione della direttiva occorre tener conto della commistione di animali allevati in cattività e di specie selvatiche. L'introduzione di una quota significativa di esemplari allevati in cattività può determinare un comportamento anomalo nella popolazione, ivi compreso in relazione al periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione. Questo rischio sembrerebbe sorgere con particolare riferimento al periodo prolungato di nidificazione di questa specie. Poiché al modello biologico si sovrappongono fattori artificiali dovuti all'uomo, nei paesi in cui è presente un'elevata percentuale di una popolazione artificiale sembrerebbe opportuno, nella fissazione dei periodi di caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, tenere conto delle possibili distorsioni delle date della migrazione prenuziale e della riproduzione, in modo da uniformarle con quelle stabilite per altre specie simili di anatre di superficie. Il valore aggiunto consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale.”;

- paragrafo 3.4.33, secondo cui “Alcuni periodi di nidificazione prolungata possono essere connessi ad influenze antropiche (ad es. disponibilità di cereali come risorsa alimentare in tarda stagione per il colombaccio nel Regno Unito e nei Paesi Bassi). Il prolungato periodo di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) in alcune regioni potrebbe essere collegato alla presenza di varietà domestiche selezionate per lunghi periodi di nidificazione. Ciò dimostra che alcuni fattori artificiali di origine antropica possono sovrapporsi al modello biologico e provocare la distorsione, prolungando i periodi di riproduzione.”;

- paragrafo 3.4.33, secondo cui “Nelle figure 6 e 7 è illustrata la situazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) 109 e del colombaccio (*Columba palumbus*),

*che costituiscono le specie più problematiche in molti Stati membri. Da queste figure risulta che qualora si limitasse la stagione venatoria ai normali periodi autorizzati dall'articolo 7, paragrafo 4, la caccia risulterebbe vietata per 25 delle 35 decadi (periodi di dieci giorni) del ciclo annuale di queste specie. I fattori biologici determinano una stagione di caccia più breve di 5 decadi rispetto a molte altre specie cacciabili. Data la prolificità e lo stato di conservazione di queste specie, tale limitazione non sembrerebbe imposta da esigenze di conservazione. Occorre altresì aggiungere che tali specie sono le principali specie cacciabili in numerose regioni dell'Unione europea, e costituiscono l'elemento attorno al quale ruota l'intera caccia a fini ricreativi. Inoltre la presenza di varietà domestiche di germano reale (*Anas platyrhynchos*) in diverse parti dell'area di svernamento di questa specie può contribuire al differente comportamento per quanto riguarda sia il periodo della migrazione prenuziale, sia il periodo della riproduzione, anche se questo aspetto merita di essere approfondito con ulteriori studi scientifici; si suggerisce quindi di porre rimedio almeno parzialmente a questa situazione altamente artificiale nel quadro dell'articolo 7 della direttiva (cfr. paragrafi 2.7.11-2.7.12).”*

Fatte queste considerazioni, si osserva che il calendario venatorio veneto si limita a rilevare che la Guida interpretativa ritiene accettabile una data di chiusura della caccia che vada oltre i dati del KCD.

Tuttavia, tale rilievo astratto non è accompagnato da evidenze istruttorie tali da dimostrare che in Veneto sussistono le condizioni fattuali al verificarsi delle quali la Guida consente, in via del tutto eccezionale, di prescindere dal limite della prima decade di migrazioni individuata nel KCD (presenza di popolazione costituita da esemplari allevati in cattività, incidenza di fattori artificiali di origine antropica che possono sovrapporsi al modello biologico, rilievo di possibili distorsioni delle date della migrazione prenuziale e della riproduzione, prolificità, stato di conservazione nel territorio regionale, presenza di varietà domestiche).

15.4. Il motivo va invece disatteso nella parte in cui si riferisce alle specie per le quali i dati del KCD indicano una decade migrazione prenuziale successiva al 31 gennaio, e in particolare rispetto alle seguenti specie: fischione, frullino, porciglione, beccaccino, mestolone, marzaiola e moriglione.

15.5.1. Il motivo va, altresì, disatteso, nella parte in cui si riferisce alle specie rispetto alle quali la Regione, ad avviso del Collegio, ha motivato adeguatamente la scelta di discostarsi dal parere I.S.P.R.A. fondato sui dati delle decadi di migrazione prenuziali indicate nel KCD, facendo buon governo delle norme e dei criteri di cui si è trattato ai precedenti paragrafi da 15.2.1 a 15.2.7.

In particolare, vengono in rilievo le specie folaga, alzavola e codone.

15.5.2. Quanto alla folaga, la chiusura della caccia al 31 gennaio è stata decisa sulla base di uno studio pubblicato nel 2024 compiuto con telemetria satellitare e GPS/GSM nella Regione del Veneto dalla Regione stessa e dal Dipartimento di biologia dell'Università di Pisa, recante la dimostrazione che i movimenti migratori prenuziali hanno inizio in febbraio.

15.2.3. Quanto all'alzavola, viene pure in rilievo un recente studio con telemetria satellitare, svolto principalmente in Veneto, che ha dimostrato lo svolgimento della migrazione prenuziale in febbraio e non in gennaio (si tratta dello studio Cerritelli e altri, i cui esiti sono versati in pubblicazioni scientifiche del 2020 e del 2023).

15.2.4. Quanto al codone, la Regione ha valorizzato uno studio sulla specie anch'esso svolto con telemetria satellitare e GPS/GSM, svolto in Veneto (e in particolare nella Laguna di Venezia), nell'ambito di una collaborazione tra l'Azienda faunistico-venatoria Valle Morosina e la stessa I.S.P.R.A..

Tale studio, elaborato successivamente all'ultimo aggiornamento del KCD, ha individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella seconda decade di febbraio.

16.1. Analoghe considerazioni possono essere svolte nello scrutinio del nono motivo di ricorso, con il quale viene censurata la decisione di fissare al 20 gennaio 2025 anziché al 9 gennaio 2025 la chiusura della caccia al tordo sassello, al tordo

bottaccio, alla cesena e alla beccaccia.

16.2. Il motivo è fondato nella parte in cui censura la scelta della Regione di fissare al 20 gennaio 2022 anziché al 9 gennaio 2025 la chiusura della caccia al tordo sassello.

Infatti, in carenza di dati riferiti al territorio regionale, ad avviso del Collegio, per superare i dati nazionali del KCD che indicano l'inizio della migrazione prenuziale del tordo sassello nella seconda decade di gennaio, non è sufficiente la considerazione secondo cui *“tutti i dati KC dei Paesi di confinanti o di latitudine simile all'Italia collocano in febbraio la decade d'inizio migrazione prenuziale”*.

16.3. Il motivo va invece disatteso nella parte in cui si riferisce alle specie cesena, tordo bottaccio e beccaccia perché, ad avviso del Collegio, la Regione ha adeguatamente motivato la scelta di fissare la data di chiusura della caccia al 20 gennaio 2025.

16.4. Quanto alla specie cesena, la chiusura della caccia al 20 gennaio 2025 è stata decisa sulla base di uno studio del 2023 eseguito con telemetria satellitare dal quale è emerso che la migrazione prenuziale delle cesene svernanti in Italia settentrionale dimostra che le partenze hanno inizio a marzo, e non a partire dalla seconda decade di gennaio, come indicato nel KCD.

I risultati di questo studio sono coerenti con i dati del sito internazionale Eurobird Portal, secondo cui nel quadrante europeo che include il Veneto la diminuzione delle presenze ha inizio a febbraio inoltrato (dal provvedimento impugnato si evince che il sito Eurobird Portal è raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione del nuovo KCD. La circostanza non è contestata dalle ricorrenti).

16.5. Quanto al tordo bottaccio, la decisione della Regione si fonda sulle risultanze di plurimi studi, successivi all'ultimo aggiornamento del KCD, le conclusioni dei quali attestano l'inizio della migrazione prenuziale nel periodo febbraio-marzo, anziché a partire dalla prima decade di gennaio come indicato nel KCD.

In particolare, la Regione ha valorizzato uno studio compiuto in Puglia nel biennio

2022-2023 con il metodo della telemetria satellitare e uno studio compiuto in Liguria tra il 2021 e il 2024 con il metodo della bioacustica.

I risultati di queste ricerche sono coerenti con precedenti studi svolti con la telemetria satellitare in Umbria e in Sardegna.

Avuto riguardo alle lunghe distanze coperte in un solo giorno dalle specie migratorie (fino a centinaia di chilometri), non appare al Collegio irragionevole che la Regione Veneto abbia utilizzato i dati raccolti in altre Regioni italiane.

Va altresì rilevato che l'esito di tali ricerca risulta coerente anche con i dati versati nel KCD di tutti i Paesi confinanti o di latitudine simile all'Italia.

16.6. Quanto alla specie beccaccia, la Regione ha pure fondato la decisione di fissare la chiusura della caccia al 20 gennaio 2025 sulla base di studi nazionali eseguiti con il metodo della telemetria satellitare su esemplari svernanti in Italia che attestano l'inizio della migrazione prenuziale nel periodo febbraio-marzo.

Anche in questo caso, si tratta di dati in linea con i dati versati nel KCD dagli altri Paesi dell'Unione Europea.

17. Passando al decimo motivo di ricorso, che investe il parere del C.T.F.V.N., si osserva quanto segue.

La doglianza secondo cui tale parere non sarebbe idoneo a sostenere le scelte assunte con i calendari venatori non è fondata, avuto riguardo a quanto prevedono l'art. 8 (*“Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale”*), comma, della legge n. 157 del 1992, secondo cui *“Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge”* e il successivo art. 18, comma 2, primo periodo, secondo cui *“Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico*

faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione” (cfr. al riguardo T.A.R. Marche, sez. II, 6 settembre 2024 n. 726 e T.A.R. Milano, sez. II, 7 ottobre 2024, n. 2583).

La censura secondo cui il C.T.F.V.N. avrebbe espresso il proprio parere sulla proposta di calendario del Veneto senza considerare il principio di precauzione né quello di sostenibilità dell'attività venatoria risulta generica e come tale non può essere positivamente apprezzata.

Il fatto che il parere del C.T.F.V.N. rechi la prescrizione diretta alla Regione di approfondire le motivazioni sottese al progetto di calendario venatorio non è motivo di illegittimità.

Infatti, il sopra trascritto art. 18, comma 2, della legge 157 del 1992, nella parte in cui prevede che la Regione possa discostarsi dai pareri dell'I.S.P.R.A. e del C.T.F.V.N., presuppone che la Regione non abbia consumato i propri poteri istruttori, tanto che per l'esercizio degli stessi non è previsto alcun termine infraprocedimentale di carattere perentorio.

Il motivo non è quindi fondato.

18.1. In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, il ricorso:

- va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto ai motivi secondo, terzo, quinto e settimo, quest'ultimo limitatamente alla censura riferita al limite di carniere per le specie mestolone, marzaiola e tordo sassello
- va accolto quanto al quarto motivo (nel senso indicato ai paragrafi da 12.1 e 12.5), all'ottavo motivo (limitatamente alle specie canapiglia, gallinella d'acqua e germano reale) e al nono motivo (limitatamente alla specie tordo sassello);
- per il resto va respinto.

Resta fermo il potere dell'Amministrazione di rideterminarsi, conformandosi ai principi di diritto di cui alla presente decisione, con la precisazione che rispetto al quarto motivo sulle giornate aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre l'effetto

conformativo vale per le successive stagioni venatorie.

18.2. Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia, con la precisione di cui *infra* rispetto all'Associazione nazionale libera caccia, interveniente *ad opponendum*, che ha chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio.

19.1. Va confermata l'ammissione al gratuito patrocinio a favore dell'Associazione nazionale libera caccia disposta con decreto n. 67/2024 dell'8 novembre 2024.

19.2. Considerato che il difensore dell'Associazione nazionale libera caccia ha presentato in data 13 novembre 2024 istanza per la liquidazione del proprio compenso, deve procedersi nel contesto della presente sentenza anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che tale statuizione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, cod. proc. amm. . nonché dell'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Consiglio di Stato, Ad. pl., sent. 6 maggio 2024, n. 10/2024).

19.3. Tanto premesso, il Collegio:

- visto l'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “*valori medi delle tariffe professionali vigenti*”, tenuto conto della “*natura dell'impegno professionale*”, nonché l'art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- ritenuto che la liquidazione possa essere operata al valore minimo, per le voci “*studio della controversia*”, “*fase introduttiva*” e “*fase decisoria*”;
- ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia ed all'attività processuale svolta, la somma di € 1.806,50# (milleottocentosei/50) a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e

c.p.a. come per legge;

- liquida complessivamente in favore del difensore del ricorrente la somma di € 1.806,50# (milleottocentosei/50) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- a) in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- b) in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione;
- c) lo respinge per il resto;
- d) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- e) liquida in favore del difensore dell'Associazione nazionale libera, avvocato Alessandro Zocca, a titolo di gratuito patrocinio, la somma di di € 1.806,50# (milleottocentosei/50) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Francesco Avino, Referendario

Andrea Orlandi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Andrea Orlandi

IL PRESIDENTE
Ida Raiola

IL SEGRETARIO